



Brevetto: chi è costui?

Piccola storia del brevetto

quindi di un vero "privilegio". La fase moderna del diritto dei brevetti inizia in Inghilterra con lo Statuto dei Monopoli del 1623. Nell'Europa continentale, questo passo viene realizzato dopo la rivoluzione francese.

Le leggi nazionali dell'ottocento prevedono tutte un diritto dell'inventore ad ottenere il brevetto se l'invenzione presenta determinati requisiti fissati dalla legge e vietano il rilascio del brevetto per invenzioni che violino tali requisiti. Il passaggio da un sistema in cui il rilascio di un brevetto è graziosa concessione del sovrano ad un sistema in cui esso è un atto dovuto dalla pubblica amministrazione segna il passaggio dal privilegio al diritto e, con esso, la nascita dei sistemi brevettuali moderni.

IL BREVETTO

I testi giuridici di proprietà industriale tendono ad astenersi dal fornire una definizione precisa di "brevetto" nonché di "invenzione". Se si consulta un dizionario della lingua italiana (ad esempio Sabatini Coletti - Giunti Editore) si trova la definizione: "dichiarazione ufficiale che attesta la paternità di un' invenzione con conseguente esclusività del suo sfruttamento economico".

Non essendo né nostra intenzione né scopo del presente articolo discutere circa la natura dell'istituto del brevetto dal punto di vista della filosofia del diritto, ci si limiterà a fornire una definizione certamente non rigorosa ma efficace dal punto di vista della comprensione da parte di lettori che non siano cultori della materia giuridica. Un brevetto può essere considerato una sorta di contratto fra un inventore e lo Stato, in virtù del quale lo Stato concede all'inventore un diritto di esclusiva limitato nel tempo in cambio di una sufficiente descrizione dell'invenzione, che consenta ai terzi di riprodurla, una volta terminato il periodo di esclusività. La disponibilità al pubblico di tale descrizione ha altresì lo scopo di promuovere il progresso tecnico.

CHE COSA PUÒ ESSERE BREVETTATO?

Salvo alcune eccezioni specificamente previste dalla legge, qualunque invenzio-

ne può essere oggetto di un brevetto. Nessuna delle leggi brevetti delle varie nazioni europee o extraeuropee fornisce una definizione di invenzione ma, secondo un'interpretazione data dalla giurisprudenza dell'ufficio brevetti europeo, un'invenzione può essere considerata la soluzione nuova ed inventiva di un problema tecnico. Di conseguenza non esistono limitazioni a priori di ciò che può essere tutelato con un brevetto, a parte le sopra richiamate eccezioni, che comprendono le pure e semplici scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali, i programmi per elaboratori e le presentazioni di informazioni. Tuttavia eventuali applicazioni pratiche dei metodi sopra elencati, che presentino caratteristiche tecniche, possono essere tutelate (ad esempio non può essere brevettata una nuova sostanza estratta da una certa pianta, se essa non trova alcuna applicazione pratica ma se la stessa risulta avere un'attività terapeutica, la brevetta-zione diventa possibile). Infine non sono considerati invenzioni, e pertanto non sono proteggibili, i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi diagnostici applicati al corpo umano o animale. Vale la pena di notare che, ad esempio, i metodi di trattamento cosmetico non soffrono di alcuna esclusione.

L'invenzione, per poter essere brevettata, deve presentare quattro requisiti fondamentali:

- deve essere nuova alla data del deposito della domanda di brevetto, ovvero non deve essere stata divulgata in precedenza dallo stesso inventore né deve essere stata divulgata da terzi in documenti pubblicati anteriormente o in altri modi (per esempio esposizione in una fiera o divulgazione orale in un seminario);
- non deve essere deducibile in maniera ovvia da quanto già noto nella tecnica;
- deve poter essere applicata industrialmente;
- deve essere descritta in maniera sufficientemente chiara e completa da poter essere riprodotta da qualunque tecnico del settore.

Le prime apparizioni dell'istituto del brevetto risalgono ad alcuni documenti del quattrocento italiano; la prima legge generale viene individuata in un documento veneziano del 1474. Come potrete facilmente constatare, già in questo documento appaiono quelli che sono i requisiti principali del brevetto:

"Chadaun che farà in questa Città algun nuovo et ingegnoso artificio, non facto par avanti nel dominio nostro reducto ch' el sarà a perfection, siche el se possi usar et exercitar, sia teghnudo darlo in nota allo officio de nostri provededori de Commun. Siando prohibido a chadaun altro in alguna terra e luogo nostro, far algun altro artificio ad imagine et similitudine de quello senza consentimento et licentia del auctor, fino ad anni X."

I primi brevetti attribuiscono un diritto di esclusiva non su un'invenzione ma su un'attività. Presto però viene a precisarsi che il monopolio riguarda solo l'uso industriale di una data invenzione e questa rimane la nota fondamentale del brevetto fino ai tempi odierni. Nei primi secoli chi detiene il potere gode di una assoluta discrezionalità nel rilascio delle private. È il sovrano a decidere se "concedere" o "non concedere", a chi ne ha fatto richiesta la "lettera patente" che gli attribuisce il diritto esclusivo. Si tratta